

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 25 del 23.6.2009

Supplemento n. 67

martedì, 23 giugno 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI ARCIPELAGO TOSCANO (Livorno)

Statuto.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI ARCIPELAGO TOSCANO (Livorno)

Statuto.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA'

Art. 1

Costituzione - Sede e segni distintivi

(1) - Ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 26/06/2008 n. 37 e successive modificazioni tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri Marciana, Rio nell'Elba, Isola del Giglio è costituita, con sede in Portoferraio, l'Unione di Comuni dell'arcipelago toscano, di seguito indicata semplicemente con il termine Unione.

(2) - L'Unione è Ente locale dotato di autonomia normativa, per effetto dell'art. 2 del richiamato Testo unico e dell'art. 4 della legge 05/06/2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione.

(3) - All'Unione si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs.n. 267/2000 e della L.R. n. 37/2008 e s.m.

(4) - La Regione, per effetto di quanto dispone l'art. 16 della legge regionale n. 37/2008 al 1° comma lettera c e al 5° comma può provvedere alla nomina di un Commissario per lo scioglimento e l'estinzione dell'Unione nel caso di mancato effettivo esercizio associato di funzioni e servizi in almeno uno degli ambiti omogenei indicati dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001.

(5) - L'Unione può dotarsi, con delibera dell'Assemblea, di un proprio stemma e gonfalone il cui uso e riproduzione sono consentiti nei modi previsti dall'apposito regolamento.

Art. 2

Finalità e Compiti

(1) - L'Unione rappresenta l'intera popolazione dei territori dei Comuni che ne fanno parte, ne cura unitariamente gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

Esercita funzioni conferite dai Comuni per il loro esercizio associato.

Esercita altresì funzioni attribuite dalle Provincie

che ne comprendono in tutto o in parte il territorio, dalla Regione e dallo Stato.

Assume tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della estinta Comunità montana dell'arcipelago toscano e dal subentro in tutte le funzioni da essa esercitate.

Promuove forme di collaborazione con il Parco nazionale dell'arcipelago toscano per la tutela dell'ambiente naturale. Partecipa alle sedi di cooperazione attivate dalle Amministrazioni provinciali di Livorno e Grosseto previste dall'art. 22 della legge regionale n. 37/2008 e ne sollecita la costituzione, allo scopo di esaminare questioni di interesse comune, di coordinare l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza e di definire accordi per l'attuazione degli interventi in favore dei territori insulari anche mediante forme di decentramento amministrativo.

Art. 3

Durata

L'Unione è costituita a tempo illimitato, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 4

Recesso del Comune

(1) - Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di un anno dalla data di costituzione, salvo quanto previsto al successivo art. 6;

(2) - Il Comune recedente assume, entro il 30 giugno, una motivata deliberazione consiliare con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie e la invia al Presidente dell'Unione.

(3) - Il Presidente dispone la convocazione della Assemblea che dovrà riunirsi per l'esame della deliberazione del Comune entro i successivi 30 giorni dalla data del suo ricevimento.

(4) - La deliberazione della Assemblea è trasmessa nei 10 giorni successivi alla sua adozione al Sindaco del Comune che ha manifestato la volontà di recedere il cui Consiglio deve quindi pronunciarsi definitivamente circa la permanenza o meno nella Comunità.

(5) - Le deliberazioni consiliari del Comune che intende recedere sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3 della legge regionale n. 37/2008 alla Giunta regionale.

(6) - Il Presidente e la Conferenza dei Sindaci attivano le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune nell'Unione.

Art. 5

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

(1) - Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 3 o dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dall'art. 17, comma 3, della legge n. 37/2008.

(2) - Il Responsabile del Servizio economico e finanziario dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera di conferma della volontà di recesso di cui al precedente articolo, comma 4, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato e dei beni e delle risorse strumentali conferiti dal Comune recedente.

(3) - Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione insieme ad una convenzione da stipulare con il Comune recedente per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

(4) - Se la convenzione non è sottoscritta entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare di conferma della volontà di recesso la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante scelto di comune accordo. Le determinazioni del Collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

(5) - In caso di recesso:

il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di conferma della volontà di recesso che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

Il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana dell'arcipelago toscano. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti alla Unione nel caso in cui

gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento della attività istituzionale e amministrativa della Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni della Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali, regionali o comunitari; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

Il personale eventualmente distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito rimane all'Unione.

Sono di competenza dell'unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

L'Unione continua ad esercitare le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37/2008 L'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini, singoli o associati, precedentemente alla data di adozione della delibera di conferma della volontà di recesso del Comune di cui al precedente art. 4, comma 4, ultimo periodo.

Art. 6

Scioglimento

(1) - L'Unione è sciolta:

- per volontà unanime dei Comuni partecipanti;
- quando, a seguito del recesso di uno o più Comuni, anche in tempi diversi, non ne fa più parte la maggioranza dei Comuni;

- quando, pur facendone parte la metà dei Comuni, questi non rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva residente nei Comuni dell'arcipelago in base all'ultimo censimento demografico.

(2) - La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento della stessa devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a - l'Assemblea dell'Unione, su proposta della Conferenza dei Sindaci assunta con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento.

- b - il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dalla Assemblea.

- c - i Consigli comunali adottano una deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con la quale si pronunciano sulla proposta

di scioglimento. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Presidente di cui alla precedente lettera b) e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale.

(3) - Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore il Presidente dell'Unione ne dichiara con proprio atto lo scioglimento, con effetto dal termine previsto dal successivo art. 7 o dal termine indicato dalla Giunta regionale qualora questa abbia stabilito il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n. 37/2008.

(4) - Se non è raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma o se i Comuni che non deliberano lo scioglimento sono 5 e rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva dell'arcipelago le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui al precedente articolo 4. Il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

(5) - Quando a seguito della definitiva deliberazione di recesso di un Comune di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto viene meno la maggioranza dei Comuni insulari costituenti l'Unione o ne continuano a far parte cinque Comuni che non rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva dell'arcipelago non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera c della legge regionale n. 37/2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione con effetto dal termine previsto dal successivo art. 7 o dal termine indicato dalla Giunta regionale qualora questa abbia stabilito il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n. 37/2008.

Art. 7

Effetti, adempimenti ed obbligazioni derivanti dallo scioglimento

(1) - Lo scioglimento dell'Unione ha effetto dallo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale. Se l'atto di scioglimento viene adottato dopo il 30 giugno lo scioglimento decorre dallo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo. I termini dai

quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al successivo comma 4; diversamente lo scioglimento decorre dal termine ulteriore fissato nella convenzione.

(2) - Subito dopo l'atto di scioglimento il Presidente dell'Unione dispone che sia dato corso alla stesura di un piano che dovrà disciplinare la destinazione del personale, la successione nei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione, l'assegnazione del personale, dei beni e delle risorse strumentali secondo quanto di seguito indicato.

Il personale dell'Unione a tempo indeterminato, determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente sarà trasferito di norma all'Ente che subentrerà nell'esercizio della/e funzione/i cui il personale medesimo era assegnato in via prevalente; il personale che non svolge in via prevalente determinate funzioni verrà trasferito ai Comuni o altri Enti che ne facciano eventualmente richiesta. Il personale eventualmente residuo sarà assegnato ai Comuni in proporzione al numero degli abitanti di ciascun Comune risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello scioglimento.

Il patrimonio derivato in successione all'Unione per effetto della soppressione della Comunità montana dell'arcipelago toscano e quello successivamente acquisito verrà assegnato agli Enti che subentreranno nell'esercizio delle funzioni a cui il patrimonio era destinato. Il patrimonio che non abbia una specifica destinazione per l'esercizio di funzioni sarà assegnato ai Comuni che ne facciano richiesta previa determinazione del suo valore economico e suddivisione di questo in quote spettanti a ciascun Comune in proporzione alla popolazione residente risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello scioglimento. Il patrimonio residuo sarà alienato dall'Unione con indizione di asta pubblica ed il ricavato trasferito ai Comuni in proporzione alla popolazione residente.

I beni e le risorse strumentali acquisite per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati al Comune che eventualmente subentrerà nell'esercizio della gestione associata. Qualora venga a cessare anche la gestione associata i beni e le risorse saranno ripartiti tra i Comuni mediante accordi che dovranno risultare nel piano o in caso di mancato accordo mediante determinazione del loro valore economico in proporzione alla popolazione residente risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello scioglimento.

I rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni saranno trasferiti al Comune che subentrerà nell'esercizio della gestione associata o nel caso di cessazione della gestione associata saranno ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione residente. Con quest'ultimo criterio si procederà, salvo diverse intese risultanti dalla convenzione di cui al successivo comma 4 per la ripartizione dei rapporti attivi e passivi instaurati

dall'Unione e non relativi all'esercizio di gestioni associate di funzioni I beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientreranno nella disponibilità dei Comuni concedenti.

(3) - I beni trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità montana potranno essere diversamente assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

(4) - Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona con apposita convenzione tra tutti i Comuni partecipanti. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti tra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli Enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

TITOLO II ORGANI

Art. 8 Organi

- (1) - Sono Organi dell'Unione:
- l'Assemblea;
 - la Conferenza dei Sindaci;
 - la Giunta esecutiva;
 - il Presidente.

Art. 9 Composizione ed elezione dei membri dell'Assemblea

(1) - L'Assemblea è composta dai Sindaci che ne fanno parte di diritto o loro delegati in via permanente e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni partecipanti, ad eccezione del Comune di Portoferraio che oltre al Sindaco ha tre rappresentanti. I Consigli comunali provvedono alla elezione, al proprio interno, dei rappresentanti con il sistema del voto limitato allo scopo di garantire la presenza delle minoranze. Dei tre rappresentanti del Comune di Portoferraio uno deve essere eletto in rappresentanza della minoranza.

(2) - L'Assemblea dura in carica fino al rinnovo ordinario dei Consigli Comunali della maggioranza dei Comuni partecipanti. Nel periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e fino all'insediamento della nuova Assemblea sono prorogati i poteri dell'Assemblea scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità

dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto.

(3) - Nel caso di elezioni amministrative parziali, fino all'insediamento dei rappresentanti eletti dai nuovi Consigli comunali restano in carica nell'Assemblea i precedenti rappresentanti anche se hanno cessato di far parte del Consiglio Comunale che li ha espressi.

(4) - Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale ai sensi delle norme vigenti, il Sindaco e i rappresentanti eletti nell'Assemblea dal Consiglio Comunale disciolto sono sostituiti ad ogni effetto negli organi della Comunità dal Commissario governativo.

(5) - Ove tra i nuovi rappresentanti eletti a seguito di quanto previsto nei precedenti commi vi sia il Presidente o un membro della Giunta, essi potranno proseguire ad esercitare il loro mandato senza necessità di nuova formale nomina.

Art. 10

Assemblea - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

(1) - Sono applicabili ai Consiglieri dell'Unione le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali in quanto applicabili.

Art. 11

Assemblea - Sostituzione dei singoli membri

(1) - La sostituzione dei singoli Membri dell'Assemblea può verificarsi nei seguenti casi:

- a) - revoca da parte del Consiglio Comunale;
- b) - perdita della qualità di Consigliere Comunale o di Sindaco;
- c) - decadenza anche per mancato intervento alle sedute dell'Assemblea secondo quanto previsto dai successivi commi 6, 7 e 8 del presente articolo;
- d) - dimissioni;
- e) - morte;
- f) - altre cause previste dalla Legge.

(2) - Alla revoca da parte del Consiglio Comunale deve accompagnarsi la nomina del membro sostituto. Tali atti sono trasmessi dal Sindaco del Comune al Presidente dell'Unione che ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, all'Assemblea che ne prende atto e procede alla convalida del nuovo Consigliere.

(3) - Le dimissioni da membro dell'Assemblea devono essere presentate al Presidente dell'Unione il quale ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato affinché provveda a convocare il Consiglio per la presa

d'atto delle dimissioni e per la nomina del sostituto entro venti giorni.

(4) - La nomina è trasmessa al Presidente dell'Unione che informa, nella prima seduta utile, l'Assemblea per la presa d'atto e la convalida del nuovo consigliere.

(5) - Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di assunzione delle stesse al protocollo dell'Unione.

(6) - La decadenza è pronunciata, su iniziativa del Presidente dell'Unione, dal Consiglio Comunale in caso di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'Assemblea secondo quanto previsto dal regolamento.

(7) - La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato dal Sindaco del Comune di appartenenza ed il Consiglio non può pronunciarla se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla notifica onde permettere all'interessato di presentare le proprie giustificazioni.

(8) - Il Sindaco dovrà notificare entro cinque giorni all'interessato la decisione del Consiglio. Al provvedimento di decadenza deve accompagnarsi la designazione del sostituto. Tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa, nella prima seduta utile, l'Assemblea per la presa d'atto e la convalida del nuovo consigliere eletto.

(9) - La perdita della qualità di Sindaco o di Consigliere o la morte, sono rilevabili d'ufficio dal Presidente dell'Unione o dal Sindaco del Comune interessato. Qualora la rilevazione avvenga ad opera del Presidente, questi invita il Sindaco a convocare il Consiglio per la nomina, entro venti giorni, del sostituto e a trasmettergli il relativo atto. Nel caso, invece, che ciò avvenga ad opera del Sindaco, questi, analogamente, trasmette l'atto di nomina consiliare del sostituto al Presidente il quale ne informa, nella prima seduta utile, l'Assemblea per la presa d'atto e per la convalida del nuovo Consigliere eletto.

Art. 12

Compiti dell'Assemblea

(1) - L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

(2) - L'Assemblea ha competenza per i seguenti atti fondamentali:

- a) - elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- b) - approvazione dei Regolamenti con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

c) - convalida degli eletti e delle surrogazioni effettuate dai Consigli Comunali;

d) - approvazione di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conto consuntivo ed eventuali altri adempimenti riservati alla esclusiva competenza dell'Assemblea dall'ordinamento contabile;

e) - approvazione del Piano di sviluppo di cui all'art. 19 della L.R.n. 37/2008, delle sue modifiche o integrazioni e dei relativi programmi annuali;

f) - accettazione delle funzioni e dei servizi delegati o subdelegati all'Unione da uno o da alcuni dei Comuni;

g) - assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione di servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali;

h) - approvazione degli statuti delle aziende speciali;

i) - approvazione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e delle istituzioni;

j) - contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea e emissione di prestiti obbligazionari;

k) - approvazione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) - approvazione di acquisti, alienazioni o permutazioni di beni immobiliari, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) - approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata alla Assemblea dalla legge;

n) - elezione del Revisore dei Conti;

o) - nomina del Difensore Civico;

p) - determinazione dell'ammontare dei gettoni;

q) - istituzione e funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

r) - approvazione della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

s) - nomina di commissioni di amministratori, esperti e rappresentanti di categorie professionali per lo studio di problemi particolari;

t) - espressione di pareri, giudizi e indirizzi dell'Unione su tutte le questioni che interessano in tutto o in parte il territorio insulare;

u) - esame delle delibere comunali di recesso e avvio del procedimento di scioglimento dell'Unione.

(3) - L'Assemblea verifica periodicamente l'attuazione da parte del Presidente e dei singoli Assessori degli

indirizzi e delle scelte programmatiche contenute negli atti fondamentali approvati;

(4) - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere approvate dalla Giunta da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 13

Insedimento dell'assemblea

(1) - Entro 30 giorni dall'insediamento dei Consigli Comunali, dopo l'elezione per il rinnovo ordinario degli stessi, i Comuni eleggono i loro rappresentanti nell'Assemblea dell'Unione con le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

(2) - I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente dell'Unione che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno due terzi dei componenti della stessa.

(3) - Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'Assemblea, questa viene successivamente integrata, per iniziativa del Presidente, via via che pervengano i relativi atti da parte dei Comuni che devono essere comunque adottati, ai fini dell'integrazione, entro il termine di tre mesi dall'insediamento dell'Assemblea.

(4) - Se i rappresentanti di un Comune non sono eletti nel termine previsto dal primo comma e se il Comune non provvede entro l'ulteriore termine assegnato dal Presidente uscente o dal Presidente eletto sono di diritto componenti della assemblea in rappresentanza della maggioranza i Consiglieri comunali per il Comune di Portoferraio o il consigliere per gli altri Comuni che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e per la minoranza il candidato alla carica di Sindaco che abbia riportato il maggior numero di lista. Si applica a tal fine l'articolo 71, comma 9, primo periodo, del D.Lgs.n. 267/2000.

(5) - La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del nuovo Presidente.

(6) - Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta imme-

diatamente successiva, l'Assemblea elegge il Presidente e la Giunta Esecutiva.

(7) - Salvo specifiche disposizioni di legge o del presente Statuto, qualora l'Assemblea sia costituita, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, da un numero di componenti inferiore a quello previsto dall'art. 9 del presente statuto, le maggioranze per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento alla composizione ridotta dell'Assemblea.

Art. 14

Assemblea: convocazione

(1) - L'Assemblea si riunisce di norma almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, la valutazione dell'andamento dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la deliberazione del conto consuntivo.

(2) - Le riunioni dell'Assemblea sono disposte e convocate con proprio atto dal Presidente che ne fissa anche l'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

(3) - Oltre che per iniziativa del Presidente le riunioni dell'Assemblea devono essere convocate:

- a - su richiesta della Conferenza dei Sindaci;
- b - su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica;

Nei casi sopra indicati l'adunanza si deve svolgere entro venti giorni dalla data in cui sono pervenute le richieste che devono indicare gli argomenti da mettere all'ordine del giorno. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvede il Consigliere più anziano di età entro dieci giorni successivi allo scadere del termine.

(4) - L'Assemblea si riunisce di norma nella Sede legale dell'Unione o presso le Sedi di uno dei Comuni componenti. Per cause di forza maggiore l'Assemblea può riunirsi, previa deliberazione della Giunta, presso altri locali.

(5) - La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Nel calcolo di tale termine non deve essere computato il giorno di spedizione né quello della seduta.

(6) - In caso di urgenza la convocazione è fatta mediante telegramma, fax o e-mail da spedirsi almeno 48 ore prima dell'adunanza. Lo stesso termine si applica anche nel caso di argomenti che vanno ad integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata. In questo

caso, però, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, la discussione dell'argomento o degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata di urgenza può essere rinviata di 24 ore. La stessa facoltà si applica anche nel caso di argomenti integranti l'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata.

(7) - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta che deve essere pubblicato all'albo pretorio della Comunità e deve essere comunicato a tutti i Comuni per la pubblicazione al rispettivo albo pretorio.

(8) - Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, quando non si tratti di adunanza di urgenza, devono essere depositati presso la Segreteria della Comunità almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché possano essere esaminati, durante il normale orario di ufficio, dai membri dell'Assemblea.

(9) - Per gli atti quali il bilancio di previsione, il rendiconto, il piano pluriennale di sviluppo ed i programmi annuali di attuazione il deposito presso la Segreteria deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza affinché possano essere esaminati, durante il normale orario di ufficio, dai membri dell'Assemblea. Qualora dell'Unione facciano parte i Comuni del Giglio e di Capraia i loro rappresentanti possono richiedere l'invio per fax o posta elettronica delle proposte di deliberazione e della documentazione allegata.

(10) - La seconda convocazione deve aver luogo ad almeno 24 ore dalla prima e, ove prevista, deve essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. Qualora la seduta rimanga deserta l'avviso deve essere rinnovato, a mezzo telegramma, fax o e-mail soltanto ai consiglieri non intervenuti alla prima adunanza.

Art. 15

Assemblea: sedute - votazioni - deliberazioni

(1) - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento e/o la legge stabiliscano diversamente.

(2) - La seduta dell'Assemblea è valida se interviene almeno la metà dei Consiglieri che la compongono.

(3) - In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta è valida purché intervenga almeno 1/3 (un terzo) - dei Consiglieri assegnati.

(4) - La seduta di seconda convocazione è quella che segue, con il medesimo ordine del giorno, ad altra rimasta deserta per mancanza di numero legale.

(5) - Non possono essere considerate di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione anche se le stesse si siano interrotte per mancanza di numero legale.

(6) - Le votazioni dell'Assemblea sono espresse a scrutinio palese. Le sole votazioni concernenti persone devono, salvo che lo Statuto o la legge o i Regolamenti dispongano diversamente, essere adottate a scrutinio segreto.

(7) - L'Assemblea delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei componenti o di 1/3 nei casi di seduta di seconda convocazione e a maggioranza dei votanti.

(8) - Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o Regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali. In particolare non possono essere discussi e votati senza l'intervento di almeno la metà dei componenti:

- a) - il bilancio di previsione;
- b) - il rendiconto di gestione;
- c) - la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- d) - il piano di sviluppo di cui all'art. 19 della legge regionale n. 37/08
- e) - la costituzione e la partecipazione a società, aziende, istituzioni;
- f) - l'assunzione di pubblici servizi;

(9) - Qualora il calcolo matematico di determinazione di un quorum dia un risultato decimale, si applica, in ogni caso, l'arrotondamento all'unità superiore.

(10) - Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(11) - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

(12) - Nel caso si debba procedere alla nomina di rappresentanti dell'Assemblea, presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad essa espressamente riservata per legge, sono proclamati eletti coloro che, nel limite dei soggetti da nominare, hanno riportato il maggior numero dei voti. Quando sono previste rappresentanze della minoranza sono proclamati eletti, anche in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, gli esponenti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il regolamento può ulteriormente disciplinare le modalità di vota-

zione tenendo fermo il principio di autodeterminazione dei rappresentanti della minoranza.

(13) - Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

(14) - Nei casi d'urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

(15) - Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale. Qualora il Segretario debba assentarsi a norma di legge, Statuto o di regolamento le relative funzioni sono assicurate dal Consigliere più giovane di età tra i presenti.

(16) - Il verbale e le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Segretario, o dal di lui facente funzioni, e dal Presidente o da chi a norma di Legge, di Statuto o di Regolamento ha presieduto la seduta.

(17) - Il processo verbale indica in sintesi i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

(18) - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo ove espressi.

(19) - Il regolamento stabilisce:

a) - le modalità di redazione ed approvazione del processo verbale nonché quelle relative all'inserimento in esso di eventuali rettifiche richieste dai consiglieri;

b) - le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;

Art. 16

Pubblicazione delle deliberazioni

(1) - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 17

Commissioni

(1) - Per il miglior esercizio delle funzioni l'Assemblea può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

(2) - Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nella forma di pubblicità dei lavori dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

Art. 18

Assemblea: prerogative dei Consiglieri

(1) - I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

(2) - Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) - presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;

b) - presentare all'Assemblea proposte relative a oggetti di sua competenza. fatti salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge. Il diritto di iniziativa dei Consiglieri si esercita anche sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dopo aver acquisito, ove necessario, i pareri previsti per legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

c) - presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; il Presidente o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle risposte sono fissate dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;

d) - ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

(3) - I Consiglieri, in numero non inferiore ad 1/5 di quelli in carica, possono richiedere, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, al Presidente la convocazione dell'Assemblea con l'indicazione degli argomenti da trattare.

(4) - I Consiglieri dispongono, presso la sede dell'Unione, dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

(5) - Ai Consiglieri possono essere affidati dall'Assemblea speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

(6) - Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea, viene corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea.

*Art. 19**Gruppi Consiliari*

(1) - I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

(2) - Per costituire un gruppo occorre un numero minimo di tre Consiglieri. I Consiglieri entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea, o dalla data del proprio insediamento in caso si tratti di integrazioni e/o surroghe devono comunicare per scritto al Presidente a quale gruppo intendono appartenere.

(3) - I Consiglieri i quali non abbiano fatto la comunicazione di cui al precedente comma, o non appartengono a nessun gruppo, costituiscono il Gruppo Misto.

(4) - Ogni Gruppo, compreso quello misto, comunica al Presidente il nominativo del Consigliere designato come Capogruppo. In mancanza di tale designazione o di assenza viene considerato quale Capogruppo il componente del gruppo più anziano di età. In caso di dimissioni dalla carica di Capogruppo, il Consigliere continua a svolgere l'incarico sino alla comunicazione del nuovo Capogruppo.

(5) - Ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, sono assicurati, da parte dell'Unione, idonei spazi e supporti tecnici ed amministrativi disciplinati dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

*Art. 20**Conferenza dei Capigruppo*

(1) - La conferenza é costituita da tutti i Capigruppo ed é presieduta dal Presidente dell'Unione o, nel caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

(2) - I compiti ed i poteri della conferenza dei Capi-gruppo sono stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea. Spetta in particolare alla conferenza l'iniziativa della proposta dei regolamenti previsti dal presente Statuto o che l'Ente debba adottare in base alla normativa statale o regionale. E' organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze assembleari e concorre alla programmazione delle riunioni e alla definizione degli ordini del giorno.

Le riunioni dei Capi-gruppo possono essere tenute anche mediante video conferenza.

*Art. 21**Consigliere Anziano*

(1) - In tutti i casi in cui la Legge, lo Statuto od i Regolamenti fanno riferimento al Consigliere Anziano

per conferirgli determinati poteri o funzioni, si intende per Consigliere Anziano quello più anziano di età.

*Art. 22**Assemblea: scioglimento*

(1) - Le cause di scioglimento e sospensione dell'Assemblea dell'Unione sono stabilite dalla Legge.

(2) - Nel caso di scioglimento dell'Assemblea, salvo i casi previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 37/2008, i Comuni ricompresi nell'Unione debbono esprimere i rappresentanti per la formazione della nuova Assemblea entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. I relativi atti, esecutivi ai sensi di Legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento della nuova Assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

*Art. 23**Regolamento dell'Assemblea*

(1) - La specifica disciplina concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea e delle sue Commissioni è contenuta nel Regolamento che dovrà essere approvato con le stesse modalità previste per lo Statuto entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

*Art. 24**Giunta Esecutiva: composizione ed elezione*

(1) - La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e da 4 (quattro) membri.

(2) - I componenti della Giunta esecutiva sono eletti con le modalità di cui al successivo art. 25.

(3) - Possono essere eletti membri della Giunta anche Assessori esterni delle Giunte comunali.

*Art. 25**Giunta Esecutiva e Presidente: elezione*

(1) - Il Presidente e la Giunta esecutiva sono eletti dalla Assemblea con un'unica votazione alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti.

(2) - Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

(3) - Possono assumere la carica di Presidente solo

i Sindaci o i consiglieri comunali che fanno parte della Assemblea.

(4) - Qualora anche la nuova Assemblea non provveda alla nomina del Presidente e della Giunta l'Unione viene sciolta con il procedimento di cui all'art. 10 della legge regionale n. 37/08.

(5) - L'elezione del Presidente e della Giunta esecutiva avviene mediante la predisposizione da parte della Conferenza dei Sindaci, d'intesa con il candidato alla Presidenza, di un documento programmatico. Tale documento contenente l'indicazione dei nominativi del candidato alla Presidenza e dei componenti della Giunta, sottoscritto almeno dalla maggioranza qualificata dei quattro quinti dei Sindaci o loro delegati permanenti, deve essere depositato presso la Segreteria dell'Unione entro le ore 12 del terzo giorno antecedente l'adunanza.

(6) - L'Assemblea procede all'approvazione del documento programmatico ed alla contestuale elezione del Presidente e della Giunta esecutiva con votazione per appello nominale a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

(7) - Il documento programmatico si intende approvato e sono eletti il Presidente e la rispettiva Giunta Esecutiva, qualora il documento stesso ottenga in uno dei primi due scrutini il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea. Se alle predette votazioni non partecipa il numero richiesto di componenti l'Assemblea o non viene raggiunta la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre i quindici giorni successivi. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e il documento si intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti.

(8) - Le dimissioni, la decadenza o il decesso del Presidente o di oltre metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza della intera Giunta esecutiva.

Art. 26

Revoca degli Assessori

(1) - Il Presidente dell'Unione può proporre all'Assemblea, dopo aver acquisito anche il parere della Conferenza dei Sindaci la revoca di Assessori il cui comportamento sia ritenuto non agli impegni programmatici assunti con il documento presentato per la elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva. Il Presidente ha l'obbligo di motivare la proposta di revoca.

(2) - La proposta di revoca si intende accolta qualora

ottenga il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Art. 27

Sostituzione dei componenti della Giunta

(1) - Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25, in caso di revoca, dimissioni, decadenza o decesso di uno o più Assessori, l'Assemblea è convocata entro venti giorni per procedere alla relativa sostituzione con elezione, con votazione da esperirsi in forma palese, a maggioranza assoluta dei componenti e su proposta del Presidente.

(2) - La proposta del Presidente deve aver ottenuto il nulla osta della Conferenza dei Sindaci espresso con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti.

Art. 28

Giunta Esecutiva: compiti

(1) - La Giunta esecutiva collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso proprie deliberazioni da adottarsi con le modalità del successivo art. 29.

(2) - La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo che non siano riservati alla Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario Generale, dei Dirigenti o Responsabili di Servizio.

(3) - La Giunta esecutiva può, nei casi d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio. Tali deliberazioni debbono essere sottoposte, a pena di decadenza, a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso ove a tale data non sia scaduto il predetto termine.

L'Assemblea, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta esecutiva, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

(4) - La Giunta esecutiva provvede, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, alle nomine ed alle designazioni di propria competenza concernenti i rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 29

Giunta esecutiva: funzionamento

(1) - La Giunta esecutiva delibera validamente con

l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi per lui presiede la seduta.

L'intervento degli Assessori eventualmente residenti nelle isole di Capraia e del Giglio può avvenire anche mediante video-conferenza. Della partecipazione alla seduta mediante collegamento video il Segretario verbalizzante dà atto nei verbali delle delibere adottate durante la seduta.

In una seduta della Giunta che si tenga con il sistema della video conferenza non possono essere adottate delibere per le quali sia necessario il voto segreto.

(2) - Le sedute della Giunta esecutiva non sono pubbliche.

(3) - Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale dell'Unione che cura la redazione dei relativi verbali. Quando, nel corso della seduta, il Segretario Generale debba assentarsi per consentire la trattazione di affari che lo riguardano, le relative funzioni sono assolve dall'Assessore più giovane di età.

(4) - La Giunta esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli Assessori possono presiedere la Giunta, in ordine di anzianità, in caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente.

(5) - La convocazione della Giunta esecutiva può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad informare con chiarezza tutti i componenti del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione.

(6) - La Giunta esecutiva dura in carica fino al suo rinnovo.

Art. 30

Anzianità degli Assessori

(1) - In tutti i casi in cui la Legge, lo Statuto od i Regolamenti fanno riferimento all'Assessore Anziano per conferirgli determinati poteri o funzioni, si intende per Assessore Anziano quello più anziano di età.

Art. 31

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

(1) - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge e sulla pagina web dell'Unione.

(2) - Nei casi d'urgenza le deliberazioni della Giunta esecutiva possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta esecutiva.

(3) - Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni della Giunta sono comunicate in elenco ai Capi-gruppo Consiliari.

Art. 32

Presidente: compiti

(1) - Il Presidente è l'organo monocratico responsabile dell'amministrazione dell'Unione e ne esercita la legale rappresentanza.

(2) - Distintivo del Presidente è una fascia, da portarsi a tracolla, i cui colori e caratteristiche sono fissate dall'Assemblea nella delibera di cui all'art. 1 comma 5 del presente Statuto.

(3) - Il Presidente convoca e presiede la Giunta esecutiva, l'Assemblea la Conferenza dei Sindaci e quella dei Capigruppo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'emanazione ed esecuzione degli atti impartendo, se del caso, direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

(4) - Il Presidente, fatte salve le competenze del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare:

a) - Firma tutti gli atti nell'interesse dell'Ente per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Segretario Generale o ai dirigenti;

b) - Firma, congiuntamente al Segretario Generale i verbali degli organi dell'Ente;

c) - Definisce e stipula le convenzioni con i Comuni e gli altri Enti Locali per lo svolgimento dei servizi; nonché con lo Stato, la Regione ed altri Enti per intese, accordi, protocolli ed iniziative di interesse comune;

d) - Conclude e stipula gli accordi di programma, e vigila sui medesimi, riferendo alla Giunta Esecutiva ed all'Assemblea;

e) - Rappresenta l'Ente nelle assemblee di società di cui l'Ente fa parte, con ampio mandato relativamente alla indicazione ed accettazione degli amministratori dei medesimi;

f) - Agisce e resiste in giudizio, rappresentando l'Ente e transige in nome e per conto dell'Ente medesimo;

g) - Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e stabilisce i relativi compensi secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento;

h) - Definisce periodicamente, e comunque annualmente contemporaneamente all'approvazione del bilan-

cio di previsione, con la collaborazione degli Assessori, del Segretario Generale e delle strutture di vertice, gli obiettivi gestionali per il perseguimento del programma amministrativo e ne verifica la realizzazione avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 52 del presente Statuto;

i) - Può delegare un componente della Giunta o dell'Assemblea, il Segretario o un Dirigente a rappresentare l'Unione in particolari incontri, iniziative o specifici atti.

(5) - Al Presidente è inoltre trasferita la competenza di cui al precedente art. 28 - 4° comma qualora la Giunta esecutiva non abbia deliberato le nomine e le designazioni di propria competenza entro i tre giorni precedenti la scadenza del termine prescritto.

(6) - Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti, che vengono numerati e raccolti cronologicamente in apposito registro. Può richiedere il parere del Segretario Generale riguardo alla legittimità dei propri atti e, qualora gli atti comportino spese, del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la compatibilità con il bilancio di previsione.

Art. 33

Delegazioni del Presidente

(1) - Il Presidente ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega alla firma di ogni atto di propria competenza.

(2) - Il Presidente può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.

(3) - Le delegazioni e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate alla Conferenza dei Sindaci e all'Assemblea.

(4) - Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Presidente e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 34

Vice-presidente

(1) - Il Vice-presidente svolge funzioni vicarie e cioè sostituisce in via generale il Presidente in caso di assenza od impedimento dello stesso.

(2) - Spetta al Presidente l'assegnazione della delega per la Vicepresidenza. Nel caso di mancata assegnazione è Vicepresidente l'Assessore più anziano in età.

Art. 35

Mozione di sfiducia costruttiva

(1) - Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta della Giunta esecutiva non ne comporta le dimissioni.

(2) - Il Presidente e la Giunta esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione da parte della Assemblea di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.

(3) - La mozione deve essere predisposta, votata e sottoscritta dai quattro quinti dei componenti la Conferenza dei Sindaci. Può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta esecutiva, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta esecutiva in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto.

(4) - La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal suo deposito presso la Segreteria da parte della Conferenza.

(5) - L'approvazione da parte della Assemblea della mozione di sfiducia comporta la elezione del Presidente e della Giunta esecutiva proposti nella medesima mozione.

Art. 36

Conferenza dei Sindaci

(1) - La Conferenza dei Sindaci quale organo dell'Unione ha lo scopo di garantire la partecipazione di tutte le Amministrazioni Comunali alla elaborazione delle scelte politiche e programmatiche e alla gestione unitaria dell'Unione.

(2) - La Conferenza è composta da tutti i Sindaci ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato più anziano in età prima della elezione del Presidente dell'Unione. Avvenuta l'elezione del Presidente spetta a questi la Presidenza della Conferenza anche nel caso in cui non rivesta la carica di Sindaco.

(3) - I Sindaci possono delegare in via permanente per la partecipazione alla Conferenza un Assessore o un Consigliere.

(4) - Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la Conferenza è presieduta dal membro più anziano in età.

(5) - La convocazione, come per la Giunta, può avvenire in via informale. Le riunioni dovranno avere cadenza periodica.

(6) - La Conferenza delibera validamente, di norma, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatta eccezione per i pareri sul documento programmatico per l'elezione del Presidente e della Giunta esecutiva, su quello contenente la mozione di sfiducia, sulle modifiche statutarie e sul piano di sviluppo.

Qualora partecipino all'Unione i Comuni delle isole di Capraia e del Giglio l'intervento dei Sindaci o loro delegati può avvenir anche mediante video-conferenza.

Della partecipazione alla seduta mediante collegamento video il Segretario verbalizzante dà atto nei verbali delle delibere adottate durante la seduta.

(7) - La Conferenza esprime valutazioni e indirizzi su tutti gli atti fondamentali e di programmazione nonché sulle questioni di carattere economico, sociale e ambientale aventi ricaduta su tutti o parte dei territori dei Comuni partecipanti. In particolare la Conferenza propone alla Assemblea il candidato alla carica di Presidente, indica la composizione della Giunta esecutiva ed esprime il proprio parere sul documento programmatico, con le modalità indicate all'art. 25.

Alla Conferenza spetta altresì la predisposizione e la presentazione di una mozione di sfiducia come detto al precedente articolo 35;

(8) - La Conferenza dei Sindaci deve obbligatoriamente esprimersi sui seguenti atti fondamentali di competenza della Assemblea:

- a) - modifiche dello Statuto;
- b) - bilanci di previsione e rendiconti annuali;
- c) - piano di sviluppo socio-economico, sue modifiche e relativi programmi annuali di attuazione;
- d) - assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali;
- e) - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche ed istituzioni;
- f) - accordi di programma.

(9) - La Conferenza si esprime su tutti gli atti concernenti i rapporti con i Comuni per la gestione associata di servizi.

Essa svolge altresì, al fine di rafforzare la collaborazione tra gli Enti associati, di semplificare i rapporti tra di loro e di concentrare in un unico organismo le attività di indirizzo e controllo, la funzione di conferenza del livello ottimale ai sensi dell'art. 6/bis della legge regionale n. 40/2001.

In tale funzione la Conferenza esercita tutti i poteri di cui alle lettere da a) - a d) - del 3° comma del medesimo articolo.

(10) - Alla Conferenza partecipa il Segretario Generale, od un suo delegato, con funzioni verbalizzanti.

(11) - La risultanza dei presenti, delle decisioni e dell'esito di eventuali votazioni sono riportate sinteticamente in apposito resoconto sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Il resoconto è trasmesso ai Sindaci componenti e pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione.

(12) - Il Presidente convoca di norma la Conferenza anche tramite fax o e-mail con un preavviso non inferiore a tre giorni indicando i punti da esaminare.

(13) - Qualora la Conferenza dei Sindaci non riesca ad esprimere il proprio parere su atti di competenza dell'Assemblea che devono essere approvati entro determinati termini di legge, quali i bilanci preventivi annuali o i conti consuntivi, L'Assemblea potrà comunque deliberare, salvo integrare successivamente l'atto con il parere della Conferenza e provvedere eventualmente anche alla sua modifica per adeguarlo agli eventuali rilievi o alle proposte della Conferenza.

TITOLO III

ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 37

Diritto di accesso alle informazioni

(1) - Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, l'Unione garantisce ai cittadini, singoli e associati, ed a chiunque vi ha interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente.

(2) - In particolare il Regolamento di cui al comma precedente, fermo restando che il Presidente dell'Unione può, con proprio motivato provvedimento, vietare l'esibizione di documenti la cui diffusione possa portare pregiudizio all'imparzialità dell'azione amministrativa dell'Ente od al diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese:

- a) - individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili dei procedimenti;
- b) - detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, prevedendo allo scopo un apposito ufficio per l'informazione;
- c) - disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che, nel caso degli atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale di chi è competente ad emanarla;
- d) - determina le modalità dell'accesso, nel rispetto

del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

e) - detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;

f) - può stabilire la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso. Tali funzioni possono essere attribuite dal Regolamento all'ufficio del Difensore Civico;

g) - assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

(3) - L'Unione potrà avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza delle decisioni di particolare interesse per la comunità.

Art. 38

Diritto di informazione

(1) - L'Unione assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta ed i servizi offerti dall'Ente, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

(2) - Il regolamento di cui al comma precedente, definisce le misure organizzative volte a garantire l'informazione:

a) - sugli atti e sulle informazioni in possesso dell'Amministrazione;

b) - sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;

c) - sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

Art. 39

Albo Pretorio

(1) - L'Unione dispone di un Albo Pretorio e di una propria pagina web per la pubblicazione delle deliberazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

(2) - Il Segretario o un dipendente da lui delegato, è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

(3) - L'Unione provvede, inoltre con forme idonee alla pubblicazione di direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sulle procedure e sugli obiettivi dell'Ente.

(4) - L'Unione, in ossequio ai principi di collaborazione e cooperazione di cui al successivo art. 62 richiede la pubblicazione degli atti di rilievo all'Albo Pretorio dei Comuni componenti per i quali gli atti stessi rivestano specifico interesse.

Art. 40

Segreto d'ufficio

(1) - Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli Amministratori, gli organi di controllo e chiunque abbia rapporti di collaborazione con l'Ente sono tenuti al rispetto del segreto e della riservatezza circa notizie ed informazioni di cui vengano a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del rispettivo mandato od incarico.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 41

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

(1) - La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme vigenti in materia, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

(2) - L'Unione ha il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

(3) - Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

(4) - L'Unione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle Leggi o dai Regolamenti.

(5) - I termini vengono definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi, ove non vigente, dall'Assemblea entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

(6) - I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

Art. 42

Responsabilità del procedimento

(1) - Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dall'Unione, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

(2) - Il regolamento dell'Unione per il procedimento amministrativo e gli atti attuativi delle norme vigenti in materia sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Art. 43

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

(1) - Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno facoltà di presentare al Presidente, con le modalità stabilite dal regolamento, istanze, petizioni e proposte dirette sia a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali che a denunciare comportamenti omissivi o inadempienze dell'Amministrazione dell'Unione.

(2) - Tutte le istanze, petizioni e proposte, regolarmente sottoscritte, devono essere esaminate entro trenta giorni dalla ricezione.

(3) - Il regolamento disciplina tempi e forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini; disciplina altresì i tempi e le modalità di informazione all'Assemblea delle istanze, petizioni e proposte pervenute.

TITOLO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 44

Difensore Civico: istituzione

(1) - Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Unione e dei

Comuni componenti è esercitato dal Difensore Civico istituito dal presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

(2) - L'Unione può istituire, per conto di due o più Comuni componenti, il Difensore Civico, ai sensi del precedente comma, qualora i Comuni stessi, con specifica delibera consiliare, le conferiscano tale facoltà.

Art. 45

Difensore Civico: requisiti

(1) - Il Presidente mediante apposito manifesto e con ogni altro mezzo utile di comunicazione, dà avviso alla cittadinanza del termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale i cittadini, come singoli o associati, possono avanzare proposte per la nomina del difensore.

(2) - La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che diano ampie garanzie di indipendenza, competenza, imparzialità e rettitudine. Tra i designati alla carica di Difensore Civico costituirà titolo di preferenza il possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza od equipollente.

(3) - Il Presidente, ricevute le designazioni per l'elezione del Difensore Civico, riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea convocata per la nomina, la conferenza dei Sindaci per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporre all'Assemblea.

(4) - Il Difensore Civico è nominato dall'Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

(5) - Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi in una seduta successiva, sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

(6) - Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata dell'Assemblea che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Assemblea e può essere rieletto per una sola volta.

(7) - Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Presidente con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

(8) - Non possono essere eletti all'Ufficio di Difensore Civico:

a - i membri del Parlamento;

b - i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità di arcipelago;

c - chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

d - gli Amministratori o Dirigenti di Enti o Aziende che abbiano rapporti contrattuali con la Comunità o con le Amministrazioni dei Comuni che ne fanno parte;

e - i ministri di culto;

f - chi ha coniuge, parenti od affini fino al secondo grado che siano amministratori segretario o dipendenti dell'Unione o dei Comuni deleganti.

(9) - Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dell'Assemblea per grave inadempienza ai propri doveri.

Art. 46

Modalità di svolgimento dell'incarico

(1) - Il Difensore Civico:

a) - svolge il proprio incarico in piena autonomia ed indipendenza dagli Organi dell'Unione e dei Comuni deleganti;

b) - ha diritto di accesso e di copia per tutti gli atti di ufficio, sia dell'Unione che dei Comuni deleganti, inerenti l'adempimento del proprio mandato;

c) - ha il diritto di ricevere risposta entro 10 giorni.

(2) - Il Difensore Civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di Legge. Qualora egli venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne contestualmente rapporto alla Autorità giudiziaria.

Art. 47

Modalità di intervento

(1) - Il Difensore Civico può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, denunciati dai cittadini singoli o associati, oppure quando ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità, pari opportunità e buon andamento.

(2) - Il Difensore Civico può convocare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'esame della questione previa comunicazione al responsabile del servizio dell'ufficio da cui dipendono e stabilire il termine per la definizione della pratica o del procedimento.

(3) - In casi di gravi e persistenti inadempienze, scaduto il termine assegnato, il Difensore civico può chiedere al Presidente dell'Unione o al Sindaco del Comune interessato la promozione dell'azione disciplinare nei

confronti di chi sia riconosciuto responsabile e sollecitare gli Organi amministrativi competenti ad assumere i provvedimenti necessari.

(4) - Il Difensore Civico può, anche di propria iniziativa, segnalare agli Organi amministrativi competenti abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni, ritenuti lesivi dei diritti dei cittadini.

(5) - Il Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta all'Assemblea una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni amministrative rilevate, formulando osservazioni e suggerimenti.

(6) - Nei casi di particolare importanza ed urgenza il Difensore Civico può, anche a richiesta di componenti dell'Assemblea, in qualsiasi momento, presentare relazioni o effettuare segnalazioni all'Assemblea stessa che ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente.

Art. 48

Sede e dotazione

(1) - La Giunta esecutiva stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico e l'assegnazione delle strutture e del personale necessario.

(2) - Al Difensore Civico spetta una indennità mensile determinata dall'Assemblea dell'Unione contestualmente alla nomina.

TITOLO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49

Organizzazione degli uffici: principi

(1) - Gli uffici ed i servizi sono organizzati con criteri di funzionalità, produttività, correttezza amministrativa, economicità di gestione, secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione.

(2) - La struttura amministrativa dell'Unione si uniforma, in particolare, ai seguenti principi di:

a) - funzionalità, rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità tenuto presente il dovere di garantire la imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

b) - organizzazione della struttura secondo uno schema flessibile in grado di adeguarsi ai diversi obiettivi stabiliti dall'Assemblea e della Conferenza dei Sindaci ed alle modalità attuative fissate dalla Giunta esecutiva garantendo adeguati margini all'azione organizzativa e gestionale dei dirigenti o di coloro ai quali è attribuita

tale responsabilità tenuto conto dell'effettivo potere decisionale esercitato;

c) - l'attribuzione delle responsabilità gestionali previste dalla normativa vigente ai dirigenti ed ai dipendenti con funzioni direttive, attuando così il principio che i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi eletti, e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti o ai funzionari responsabili dei servizi;

d) - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dei cittadini tenuto conto anche della particolare vocazione turistica dei territori ricompresi nell'Unione;

e) - rispondenza al dovere di comunicazione esterna da parte degli uffici attraverso una loro interconnessione con sistemi informativi.

(3) - Al fine di indirizzare le proprie attività, l'Unione opera costantemente attraverso programmi e progetti per il perseguimento di obiettivi definiti secondo priorità ed i bisogni rilevati, assicurando, al contempo, le misure organizzative necessarie per verificare lo stato di attuazione e la rispondenza ai bisogni ed alle domande della comunità locale in rapporto alle effettive risorse finanziarie comunque disponibili. L'organizzazione, in quanto strettamente funzionale alla efficace ed efficiente realizzazione di tali programmi ed obiettivi, viene costantemente adeguata ad essi.

(4) - I responsabili della gestione, cui deve essere garantita l'autonomia necessaria all'espletamento del proprio compito, rispondono della efficace ed efficiente realizzazione dei progetti ed obiettivi formalmente assegnati alla struttura organizzativa cui sono proposti.

Art. 50

Organizzazione degli uffici: criteri generali

(1) - Le attività che l'Amministrazione dell'Unione svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso servizi riuniti per settori funzionali secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

(2) - Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente, è diretto da funzionari di qualifica dirigenziale.

(3) - Nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Statuto la Giunta esecutiva, attraverso opportuno regolamento, organizza gli uffici dell'Ente in modo da:

a) - accrescere l'economicità dei processi e la qualità dei servizi mediante la valorizzazione e la migliore utilizzazione delle risorse umane favorendo una loro costante formazione e sviluppo professionale e garantendo pari opportunità a tutti i dipendenti;

b) - razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) - favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande in rapporto alle effettive risorse disponibili;

d) - garantire la trasparenza amministrativa attraverso la partecipazione dei cittadini, nelle forme e secondo le modalità disciplinate dal presente statuto;

e) - distinguere le responsabilità e le funzioni degli organi di governo da quelle proprie dei responsabili della gestione;

f) - individuare i servizi la cui responsabilità gestionale può essere affidata con provvedimento dei dirigenti di settore a personale appartenente alla categoria "D" con riconoscimento dei correlati compensi economici previsti dalla vigente normativa contrattuale;

g) - verificare le prestazioni dei dirigenti e del personale, rilevando gli apporti, anche individuali, al raggiungimento dei risultati e premiando i più meritevoli.

(4) - Con uno o più regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Giunta Esecutiva provvede ad individuare:

a) - i settori, i servizi e la loro eventuale articolazione interna;

b) - le funzioni di competenza delle unità organizzative, le dotazioni organiche complessive di personale, articolate per profilo professionale, di ogni settore o servizio;

c) - i modi di conferimento della titolarità degli uffici;

d) - i compiti ed i poteri dei dirigenti;

e) - i rapporti tra i diversi livelli di responsabilità;

f) - la forma ed i limiti della eventuale delega di funzioni all'interno della struttura;

g) - le modalità per l'attribuzione di funzioni vicarie e di posizioni di responsabilità intermedia, nonché per la eventuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta Esecutiva per le funzioni di indirizzo e controllo;

h) - i criteri, le modalità ed i limiti per la concessione, nei limiti della vigente normativa, di autorizzazioni ai pubblici dipendenti dell'Unione a svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, occasionali attività a favore di soggetti pubblici e privati, nonché per il conferimento di eventuali incarichi.

(5) - La dotazione organica dell'Ente è costituita dal numero complessivo dei dipendenti necessari per svolgere i compiti attribuiti all'Unione suddivisi per categorie giuridiche e profili professionali.

(6) - Il Regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializza-

zioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

*Art. 51
Personale*

(1) - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati, per le rispettive competenze, dagli accordi collettivi nazionali, da quelli aziendali e dalle Leggi vigenti che regolano specifici settori.

(2) - In coerenza con i principi del presente Statuto le politiche del personale poste in essere dall'Unione debbono tendere, riconoscendone le singole professionalità, a valorizzare le risorse umane ed a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito.

(3) - L'Unione promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

(4) - Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa vigente e dalla contrattazione nazionale ed aziendale, il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi:

a) - stabilisce le norme per bandire ed effettuare i concorsi per l'assunzione di personale in ruolo nei diversi livelli;

b) - stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, pubblici ed interni e delle prove selettive per il reclutamento e la promozione del personale;

c) - individua e definisce, rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore e nell'ambito dell'autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite, la responsabilità dei dipendenti;

d) - fissa i criteri e le modalità per l'accertamento delle responsabilità in cui può incorrere il personale dell'Ente, stabilendo le sanzioni disciplinari applicabili;

e) - fissa i criteri e le modalità per l'istituzione degli organi di disciplina e di controllo.

*Art. 52
Nucleo di valutazione.*

(1) - Con funzioni di valutazione del personale dipendente, compresi i dirigenti, è istituito un apposito nucleo la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal relativo regolamento. Di tale nucleo, inoltre, si avvalgono gli Organi di governo dell'Ente per verificare la effettiva attuazione delle scelte contenute

nelle direttive e nei documenti di indirizzo politico e di programmazione.

*Art. 53
Segretario*

(1) - Il Segretario generale di ruolo della soppressa Comunità montana è trasferito con la medesima qualifica nell'organico dell'Unione. Qualora venga a cessare il rapporto di lavoro del Segretario generale della estinta Comunità montana le funzioni di Segretario saranno svolte da uno dei Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione nominato dal Presidente. In questo caso il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico per violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs.n. 267/2000.

(2) - Il Segretario:

a) - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea, della Conferenza dei Sindaci e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

d) - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne promuove e ne coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;

e) - essendo garante della legittimità degli atti, assicura che gli uffici ed i servizi dell'Unione applichino le leggi vigenti e le norme sul procedimento amministrativo;

f) - cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede alla corretta applicazione e gestione dei relativi atti esecutivi alla luce delle responsabilità previste per legge;

g) - ha potere generale di certificazione e di attestazione per tutti gli atti dell'Unione o presso la stessa depositati;

h) - adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;

i) - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.

(3) - Al Segretario Generale possono essere conferite, con atto del Presidente, le funzioni di Direttore Generale previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

*Art. 54
Responsabilità dirigenziale*

(1) - Spettano ai dirigenti le attività di direzione, con-

sulenza e coordinamento del settore o servizio cui sono preposti, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione.

(2) - I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

(3) - I dirigenti nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

(4) - I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

(5) - Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, il Presidente può richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

(6) - Spettano ai dirigenti, in relazione alle competenze del settore o servizio ad essi demandati, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni particolari del Segretario Generale.

(7) - Spettano in particolare ai dirigenti secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente:

- a) - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) - la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) - la stipulazione dei contratti in rappresentanza e nell'interesse dell'Unione;
- d) - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di

criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni;

g) - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) - gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente;

i) - l'istruttoria tecnica degli atti di competenza comprensiva del parere, di cui rispondono in via amministrativa e contabile, sulle proposte di deliberazione dell'Assemblea e della Giunta, ai sensi della vigente normativa;

j) - l'emanazione di istruzioni e circolari per l'applicazione di Leggi e Regolamenti nel settore di competenza.

(8) - L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.

(9) - Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell'organizzazione del lavoro che nell'attività, risulti inadeguato, il Presidente, contesta al dirigente i risultati rilevati con atto scritto e, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, si attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal Regolamento.

Art. 55

Conferenza dei Dirigenti dei servizi

(1) - E' istituita la Conferenza dei dirigenti dei servizi coordinata e presieduta dal Segretario dell'Unione e costituita da tutti i responsabili di struttura di massima dimensione appartenenti alle qualifiche dirigenziali. Quando lo si ritenga necessario possono essere invitati a partecipare altri funzionari.

(2) - La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e di progetti o programmi che richiedono l'intervento di più settori ed ha funzioni di reciproca informazione e di studio; dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

(3) - La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

Art. 56

Collaborazioni esterne

(1) - Per obiettivi specifici determinati dalla Giunta esecutiva possono essere previste collaborazio-

ni esterne a tempo determinato ad alto contenuto di professionalità, stipulando convenzioni con persone, enti, società, istituzioni.

(2) - La deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere congruamente motivata.

Art. 57

Forme dei provvedimenti dirigenziali

(1) - La forma dei provvedimenti adottati dal Segretario Generale e dai dirigenti è la determinazione dirigenziale.

(2) - Copia di ciascun provvedimento è pubblicata, a cura del Segretario Generale all'Albo per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal Regolamento.

Art. 58

Conflitti di competenza

(1) - Il Segretario generale, con proprio provvedimento, dirime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili delle strutture.

(2) - Nel caso in cui il conflitto coinvolga il Segretario, la competenza è del Presidente.

Art. 59

Responsabilità

(1) - I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficacia della gestione.

(2) - La responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente è disciplinata dal regolamento di organizzazione degli uffici e del personale.

(3) - I dirigenti sono responsabili della organizzazione e della attività degli uffici che da essi dipendono, nonché dei procedimenti amministrativi secondo quanto disposto dalla Legge 07.08.1990. n. 241.

(4) - I risultati dell'azione dei dirigenti devono essere valutati con criteri obiettivi definiti nel Regolamento di cui al precedente comma 2.

(5) - Eventuali risultati negativi accertati con le modalità di cui al comma precedente sono contestati per iscritto dal Presidente.

(6) - Il Presidente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce alla Giunta esecutiva, che può trasferire il dirigente ad altre funzioni di equivalente livello.

(7) - In casi di particolare gravità, disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e del personale, la Giunta esecutiva può deliberare il collocamento in disponibilità dei dirigenti.

(8) - Il procedimento di trasferimento o collocamento in disponibilità di cui al comma precedente, è disciplinato dal suindicato regolamento, in modo da assicurare la piena tutela del contraddittorio in ogni fase.

**TITOLO VII
SERVIZI PUBBLICI**

Art. 60

Servizi pubblici

(1) - L'Unione, nell'ambito delle competenze conferite o delegate, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

(2) - L'Unione gestisce i servizi pubblici nel rispetto delle disposizioni di legge.

(3) - Spetta all'Assemblea deliberare, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, l'assunzione di pubblici servizi e stabilirne le modalità di gestione da esercitarsi, anche in associazione con altri Enti locali, nelle forme previste dalla legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 61

Principi ordinamentali di gestione dei servizi

(1) - La deliberazione dell'Assemblea che autorizza l'istituzione o la partecipazione dell'Unione ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e società, ne determina le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

(2) - I rappresentanti dell'Unione negli enti di cui al primo comma debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

(3) - Nel presentare i candidati deve essere illustrato all'Assemblea il loro curriculum.

(4) - L'Assemblea, su proposta del Presidente, può procedere alla revoca dei propri rappresentanti nominati in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni per violazione di legge, o per contrasto con gli indirizzi generali dell'Unione.

TITOLO VIII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 62

Collaborazione con i Comuni e gli altri Enti territoriali

(1) - l'Unione, nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali, pone a base della propria attività il principio della collaborazione e cooperazione fra gli Enti stessi avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge.

(2) - L'Unione assicura ampie forme di partecipazione, consultazione ed informazione a livello territoriale.

(3) - Indice consultazioni tra i Comuni sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse, oltre che sui problemi che attengono l'attività dell'Unione.

Art. 63

Funzioni e servizi associati dei Comuni

(1) - L'Unione può esercitare, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- 1) - Personale: reclutamento e concorsi, trattamento giuridico e trattamento economico;
- 2) - Relazioni sindacali;
- 3) - Sviluppo risorse umane;
- 4) - Demanio marittimo;
- 5) - Informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico;
- 6) - ISEE;
- 7) - Servizi informatici e telematici;
- 8) - Piani regolatori generali, piani strutturali e loro varianti;
- 9) - Piani urbanistici attuativi;
- 10) - Valutazione di impatto ambientale;
- 11) - Regolamento edilizio;
- 12) - Sportello unico per l'edilizia;
- 13) - Protezione civile;
- 14) - SIT e cartografia;
- 15) - Catasto;
- 16) - Vincolo idrogeologico;
- 17) - Espropri;
- 18) - Sportello unico per le attività produttive;
- 19) - Corpo unico di polizia municipale;
- 20) - Servizi ed interventi educativi per la prima infanzia;
- 21) - Servizi ed interventi educativi per l'adolescenza e i giovani;

- 22) - Educazione degli adulti;
- 23) - Diritto allo studio e educazione permanente;
- 24) - Biblioteche, archivi storici e musei;
- 25) - Teatri e attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale;
- 26) - Servizi ed interventi in favore delle famiglie, per l'infanzia e i minor per soggetti con handicap fisico o psichico;
- 27) - Assistenza sociale agli anziani e nell'area delle dipendenze;
- 28) - Servizi e assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi;
- 29) - Funzioni e servizi nell'area materno-infantile;
- 30) - Abbattimento delle barriere architettoniche;
- 31) - Funzioni in materia di turismo;
- 32) - Supporto giuridico alle gestioni associate;
- 33) - Difensore civico;
- 34) - Pari opportunità;
- 35) - Canile;
- 36) - Catasto dei boschi percorsi dal fuoco.

Art. 64

Funzioni e servizi fondamentali

(1) - Le funzioni e i servizi seguenti saranno svolti per tutti i Comuni dall'Unione entro sei mesi dalla data della sua costituzione in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lettera c) della L.R. n. 37/08:

- servizi ed interventi educativi per la prima infanzia;
- servizi ed interventi educativi per l'adolescenza ed i giovani;
- servizi ed interventi per l'educazione degli adulti;
- servizi ed interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello avanzato di integrazione);
- ISEE.

(2) - La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma (1) - costituisce modifica statutaria e si applicano le procedure previste dall'art 80 dello Statuto.

Art. 65

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati all'art. 64

(1) - Le funzioni e i servizi di cui all'art. 63, diversi da quelli indicati nel successivo art. 64 possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni o anche per parte di essi e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno 3 Comuni.

(2) - Le modalità e i termini dai quali decorre l'effett-

tivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti mediante accordo tra il Presidente e i Sindaci interessati previa deliberazione della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei Comuni.

(3) - Salva diversa previsione degli atti di cui al precedente comma i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

(4) - Nel caso che altri Comuni inizialmente non aderenti intendano partecipare alla gestione associata si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 66

Ulteriori funzioni e servizi affidati alla Comunità dai Comuni partecipanti

(1) - I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi diversi da quelli previsti all'art. 63. Lo schema di convenzione, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, è sottoposto alla approvazione della Assemblea e dei Consigli dei Comuni interessati.

Art. 67

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

(1) - Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui all'articolo 64 i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi e in generale i compiti che sono affidati alla Comunità.

(2) - Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, ai sensi dell'art. 65 primo comma e dell'art. 66 comporta l'integrazione dell'allegato A cui provvede la Giunta dell'Unione con propria deliberazione in coerenza con gli atti di cui agli articoli 65 e 66. A tal fine in una apposita sezione dell'allegato A sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo; nella stessa sezione sono indicati i Comuni di cui all'art. 65 comma 4.

(3) - L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Giunta dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

(4) - L'allegato A come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

Art. 68

Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità montana

(1) - Le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla Comunità montana, dalla data della sua estinzione, sono svolti dall'Unione.

(2) - Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le funzioni e i servizi oggetto degli atti associativi, la data della stipula e quella di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

(3) - L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione della Unione e può contenere anche gestioni associate indicate nell'art. 63 e nell'allegato A.

(4) - I precedenti atti associativi stipulati tra i Comuni partecipanti alla Comunità montana per le funzioni e i servizi assunti dall'Unione ai sensi dell'articolo 64 cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.

(5) - Per la continuazione delle gestione associate diverse da quelle indicate al comma 4 del presente articolo non sono necessari ulteriori atti di approvazione fino alla data della scadenza indicata nell'allegato B. Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita osservando, a seconda dei casi, le procedure previste dagli artt. 65 e 66.

(6) - I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31 dicembre 2009 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta, a tal fine, assume le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

Art. 69

Disciplina regolamentare e subentro dell'Unione

(1) - Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni alla Unione la disciplina regolamentare è adottata dalla Unione medesima.

(2) - Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali i Comuni non adotteranno atti in difformità.

(3) - Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità montana o da questa esercitate nell'ambito territoriale previsto dalla legge n. 37/2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalle Province e da altri Enti pubblici limitatamente ai territori dei Comuni che ne fanno parte, salvo che per alcune funzioni trasferite

dalle Province o da altri Enti non ne sia esplicitamente previsto l'esercizio in tutto l'ambito territoriale della disciolta Comunità montana.

(4) - La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 70

Accordi di programma

(1) - L'Unione, ai fini del coordinamento di programmi ed azioni dei Comuni componenti nonché ai fini della realizzazione di opere di rilevante interesse comprensoriale, privilegia lo strumento degli accordi di programma.

(2) - Il Presidente partecipa agli accordi di programma secondo indirizzi di merito formulati dalla Conferenza dei Sindaci ed approvati dall'Assemblea.

TITOLO IX

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 71

Ordinamento finanziario e contabile

(1) - L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è riservato alla Legge.

(2) - Con apposito Regolamento l'Assemblea adotta le norme relative alla contabilità tese ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza dell'attività gestionale dell'Ente.

(3) - Il Regolamento stabilisce altresì le procedure per la formazione del bilancio e del conto consuntivo, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli per garantire una retta amministrazione sia sotto l'aspetto economico-finanziario che amministrativo-patrimoniale.

Art. 72

Autonomia finanziaria

(1) - Nell'ambito della finanza pubblica l'Unione è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

(2) - La finanza dell'Unione è costituita da:

- trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- quote annuali associative dei Comuni partecipanti a garanzia della autonomia finanziaria dell'Unione stabilite con criteri fissati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci ed approvati dalla Assemblea in sede di approvazione dei bilanci preventivi;
- tasse e diritti per servizi pubblici;

- trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;

- trasferimenti dalla Regione, dai Comuni o dalle Province per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;

- ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;

- donazioni e altre entrate proprie.

Art. 73

La Programmazione di Bilancio

(1) - La gestione finanziaria dell'Unione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dall'Assemblea entro il 31 Dicembre, per l'anno successivo, od entro diverso termine stabilito dalla Legge e redatto osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

(2) - La programmazione dell'attività è definita dal bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

(3) - La redazione degli atti predetti viene effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. L'Assemblea, acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci, approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 74

Controllo di gestione

(1) - Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.

(2) - Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

(3) - Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.

Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) - predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

(4) - Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

(5) - La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta riportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

(6) - La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

*Art. 75
Tesoreria*

(1) - Il servizio di tesoreria è affidato, nei modi previsti dalla vigente normativa, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune sede dell'Unione.

(2) - La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale massima quinquennale e può essere rinnovata per una sola volta.

(3) - Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Unione ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

(4) - Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO X
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

*Art. 76
Revisore dei conti*

(1) - L'Assemblea dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Revisore dei Conti scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo e negli albi dei Revisori Ufficiali dei Conti, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri che si siano dichiarati disponibili.

(2) - Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

(3) - Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. E' revocabile solo nel caso in cui non adempia, secondo le norme di Legge e di Statuto, al suo incarico.

(4) - Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di indirizzo e di controllo, con la Conferenza dei Sindaci e la Giunta esecutiva quando ne sia richiesto; le modalità sono stabilite dal Regolamento.

(5) - Il Revisore, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

(6) - Il Revisore dei Conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Presidente e all'Assemblea.

(7) - Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore produttività ed economicità della gestione.

*Art. 77
Rendiconto di gestione*

(1) - I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

(2) - La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

(3) - Il conto consuntivo è deliberato, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo,

in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

TITOLO XI APPALTI E CONTRATTI

Art. 78

Procedure negoziali

(1) - L'Unione provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

(2) - Il regolamento dei contratti disciplina l'attività negoziale dell'Unione ispirandosi, in funzione dell'interesse pubblico, ai principi tendenti a realizzare la massima economicità applicando allo stesso tempo criteri di obiettività e trasparenza nelle scelte da effettuare.

(3) - Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza dell'Unione, il dirigente competente per materia od, in mancanza di questo e nei casi stabiliti dal regolamento, un funzionario apicale di qualifica direttiva all'uopo autorizzato.

TITOLO XII APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE MODIFICHE

Art. 79

Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

(1) - Lo Statuto dell'Unione e le sue modifiche è deliberato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le maggioranze e con le modalità di cui all'articolo 6 del D.lgs n. 267/2000.

(2) - Il Presidente dell'Unione con proprio provvedimento prende atto della avvenuta approvazione dello Statuto da parte dei Comuni e ne cura la pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione e sul BURT della Regione e l'invio al Ministero dell'Interno.

(3) - L'Unione promuove tutte le iniziative atte ad assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, degli Enti e delle Associazioni che hanno sede nel territorio di propria competenza.

Art. 80

Revisione dello Statuto

(1) - Spetta alla Conferenza dei Sindaci l'iniziativa per la integrazione o la modifica dello Statuto. Il Pre-

sidente dell'Unione invia la proposta di integrazione o di modifica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

(2) - Decorsi 90 giorni senza che la Giunta regionale si sia espressa la proposta di integrazione è inviata ai Comuni per l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali a norma di legge.

(3) - Ricevute tutte le deliberazioni consiliari dei Comuni il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di revisione statutaria e trasmette le integrazioni e le modifiche che sono riportate integralmente nell'atto alla Regione Toscana per la pubblicazione nel BURT e al Ministero dell'Interno. L'integrazione o la modifica statutaria entrerà in vigore allo scadere del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione o dalla data indicata dalla Giunta regionale secondo quanto dispone sempre l'art. 17 della legge regionale n. 37/2008 al comma 3.

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana

(1) - Dalla data di estinzione della Comunità montana dell'arcipelago toscano l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

(2) - All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità montana.

(3) - Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 82

I Comuni dell'arcipelago che non fanno parte dell'Unione possono successivamente aderirvi previa approvazione di delibera consiliare che manifesti la volontà di adesione. La delibera è inviata al Presidente dell'Unione che la sottopone all'esame della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza avvia la procedura per l'integrazione dello Statuto relativamente alla composizione dell'Unione con le modalità previste dal precedente art. 80.

Il Comune o i Comuni che intendano aderire devono

accettare di partecipare alla gestione associata delle funzioni e dei servizi indicati al precedente art. 64.

Art. 83
Regolamenti

(1) - Fino alla emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli Organi dell'Unione si applicano provvisoriamente e in quanto compatibili i regolamenti già vigenti nella Comunità montana.

(2) - Il Segretario generale assicura la predisposi-

zione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 84

(1) - Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 267/2000 e alla legge regionale n. 37/2008 e s.m.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Dal 17 dicembre 2007 tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622